

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanicamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1983, n. 700.

Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero Pag. 9807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 maggio 1983, n. 701.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara Pag. 9808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 maggio 1983, n. 702.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari Pag. 9808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 1983, n. 703.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia Pag. 9808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1983, n. 704.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova Pag. 9809

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 dicembre 1983.

Deroga al divieto di assunzione di pubblici dipendenti stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria) Pag. 9809

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 19 dicembre 1983.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione delle società cooperative a responsabilità limitata « Banca popolare di Teramo e Città S. Angelo » e « Banca popolare di San Benedetto del Tronto » Pag. 9810

Ministero del tesoro

DECRETO 25 ottobre 1983.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto interministeriale 13 luglio 1983 concernente norme di attuazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294, recante: « Norme per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria » Pag. 9810

DECRETO 13 dicembre 1983.

Autorizzazione all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli Pag. 9811

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. 705.

Assegnazione di nove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia Pag. 9811

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Autorizzazione al Governo del Regno di Norvegia ad acquistare un immobile Pag. 9812

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Confezioni Prestigio, di Mario Scaroni & C., in Perugia Pag. 9812

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche. Pag. 9812

Ministero delle partecipazioni statali: Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali. Pag. 9812

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Firenze per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Pag. 9812

Ministero del tesoro:

Abilitazione di azienda di credito Pag. 9812

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello Pag. 9812

Media dei cambi e dei titoli Pag. 9813

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Galliate Lombardo, Ravarino, Treviso, Colliano, Zero Branco e Montecchio Pag. 9814

CONCORSI ED ESAMI**Ministero della pubblica istruzione:**

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna Pag. 9814

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario Pag. 9814

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli Pag. 9814

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattordici posti, elevati a diciassette, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragioniere provinciali dello Stato, riservato alle ragioniere provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragioniere provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta Pag. 9814

Regione Calabria: Concorsi a posti di personale presso unità sanitarie locali Pag. 9815

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 56, in Lodi: Concorso ad un posto di primario odontostomatologo. Pag. 9815

Ca' d'Industria di Como: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico con funzioni di direttore sanitario presso l'istituto geriatrico di Como e le due dipendenti case di riposo per anziani auto e non autosufficienti di Como e di Albese con Cassano Pag. 9815

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 9815

REGIONI**Regione Trentino-Alto Adige**

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1983, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7: « Testo unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale » Pag. 9816

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. 13.

Modifiche ed integrazioni delle leggi contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali. Pag. 9816

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7: « Ord-namento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano » . . . Pag. 9819

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1983, n. 700.

Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalità di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società « Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a. », con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.

La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

a) promuove la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;

b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;

c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e

delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dallo EFIM.

Art. 3.

Gli interventi della RIBS S.p.a. devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La RIBS S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula apposito accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare al valore di stima, secondo la valutazione effettuata dal comitato degli agenti di cambio, e quanto meno al valore nominale, alla fine del periodo di intervento, e in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS S.p.a. è titolare.

La RIBS S.p.a. è tenuta a promuovere la liquidazione di quelle società che nei due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della RIBS S.p.a., il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato.

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, da ammortizzarsi entro il termine massimo di cinque anni dalla erogazione, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 848, sul prodotto trasformato e sulle attrezzature della impresa mutuataria.

Art. 5.

Sono abrogati le lettere b) e c) del comma 3, il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

Art. 6.

Per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzato il conferimento al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), da parte del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 2 miliardi per l'anno 1983.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1983, si fa fronte con le disponibilità del Fondo costituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

**CRAXI — PANDOLFI — LONGO
— GORIA — DARIDA**

Visto, il Guardasigilli: **MARTINAZZOLI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 maggio 1983, n. 701.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: **MARTINAZZOLI**
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 maggio 1983, n. 702.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

psicoterapia;

medicina preventiva delle malattie professionali e psicotecniche;

fisiologia e igiene del lavoro industriale;

fisiopatologia dell'emostasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: **MARTINAZZOLI**
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 1983, n. 703.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 74 - nell'elenco degli insegnamenti complementari relativi al corso di laurea in farmacia, sono soppressi i seguenti insegnamenti:

zoologia generale;

biologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1983, n. 704.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

chirurgia della mano;

traumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 dicembre 1983.

Deroga al divieto di assunzione di pubblici dipendenti stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'utilizzazione di personale temporaneo al fine di fronteggiare le imprescindibili esigenze connesse alle attività delle aziende agricole e forestali;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle anzidette impellenti necessità di personale della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Ritenuto che sussistono, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

La scadenza dei contratti per l'assunzione di personale, autorizzata dall'art. 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 1983, per le esigenze delle aziende agricole e forestali della gestione dell'ex Azienda di Stato delle foreste demaniali è prorogata al 31 dicembre 1983, entro i limiti indicati nel citato art. 29.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1983
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 305

(6797)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 1983.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione delle società cooperative a responsabilità limitata « Banca popolare di Teramo e Città S. Angelo » e « Banca popolare di San Benedetto del Tronto ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze in data 6 dicembre 1983, con le quali le società cooperative a responsabilità limitata « Banca popolare di Teramo e Città S. Angelo », con sede in Teramo, e « Banca popolare di San Benedetto del Tronto », con sede in San Benedetto del Tronto, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione tra le banche medesime, mediante la costituzione di un nuovo istituto di credito denominato « Banca popolare abruzzese marchigiana », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede sociale a Teramo;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione delle società cooperative a responsabilità limitata « Banca popolare di Teramo e Città S. Angelo » e « Banca popolare di San Benedetto del Tronto », il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(6799)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1983.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto interministeriale 13 luglio 1983 concernente norme di attuazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294, recante: « Norme per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria ».

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294, recante « Norme per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria », che ha disposto l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un « Fondo per il risanamento del settore bieticolo e saccarifero » con una dotazione di 100 miliardi di lire da destinarsi, fra l'altro, alla concessione di mutui diretti al finanziamento delle spese di esercizio delle imprese saccarifere, nonché all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici;

Visto il decreto interministeriale Agricoltura-Tesoro del 13 luglio 1983, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, sesto comma, del citato decreto-legge n. 294, che, nel determinare fra l'altro la misura dei tassi di interesse agevolati sui mutui previsti dallo stesso art. 3, comma terzo, ha disposto che i finanziamenti medesimi siano garantiti dal privilegio legale sul prodotto conferito di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 849, e dal privilegio convenzionale sul prodotto trasformato;

Visto l'art. 3, sesto comma, del decreto-legge del 12 agosto 1983, n. 371, recante « Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria », che nel far salva l'efficacia del suddetto decreto interministeriale del 13 luglio 1983, ha previsto che i tassi di interesse, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui da concedersi alle imprese saccarifere, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota n. 23970 dell'8 ottobre 1983 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha prospettato l'esigenza di integrare le garanzie poste a presidio dei finanziamenti previsti nel succitato art. 4, secondo comma, del decreto interministeriale del 13 luglio 1983, con la costituzione del privilegio speciale sui macchinari e le attrezzature delle imprese beneficiarie;

Ritenuta l'opportunità di dover provvedere in merito;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto interministeriale del 13 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, è sostituito dal seguente:

« L'operazione del finanziamento sarà garantita dal privilegio legale sul prodotto conferito di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 848, nonché dal privilegio speciale sul prodotto trasformato, sui macchinari e sulle attrezzature ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1983
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 255

(6783)

DECRETO 13 dicembre 1983.

Autorizzazione all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano sei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione dei prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto Istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per la Toscana è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Re-

pubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6786)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. 705.

Assegnazione di nove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, nove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica
(per le esigenze dell'insegnamento di puericultura prenatale) posti 1
istituto di gerontologia e geriatria » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di matematica (per le esigenze funzionali della cattedra di analisi matematica II - corso di laurea in matematica) » 1
istituto biologia cellulare » 1

Facoltà di scienze politiche:

istituto di studi giuridici » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di produzione animale » 1
centro universitario di microscopia elettronica » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica » 1

Facoltà di agraria:

istituto di biologia vegetale (per le esigenze funzionali della cattedra di botanica generale) » 1

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 314

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Autorizzazione al Governo del Regno di Norvegia ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1983, registro n. 17 Esteri, foglio n. 91, il Governo del Regno di Norvegia è stato autorizzato ad acquistare il "compendio immobiliare sito in Roma, via delle Terme Deciane n. 7/9.

(6761)

MINISTERO DELLE FINANZE**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Confezioni Prestigio, di Mario Scaroni & C., in Perugia**

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 36.562.000, dovuto dalla S.n.c. Confezioni Prestigio è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6704)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO****Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche**

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Salone italiano del fiorista SIF» che avrà luogo a Genova dal 21 al 23 gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Sivel Salone nazionale dei vini e dei liquori» che avrà luogo a Napoli dal 12 al 17 gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Sudpel Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle» che avrà luogo a Napoli dal 13 al 16 gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Paspansud - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, la pasticceria e i prodotti dolciari» che avrà luogo a Napoli dal 3 all'8 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Arte Gelo Salone del gelato artigianale e degli alimenti gelati» che avrà luogo a Napoli dal 3 all'8 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Catering Salone nazionale dei prodotti per alberghi, ristoranti, bar e comunità» che avrà luogo a Napoli dal 3 all'8 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'«Exposudhotel Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio» che avrà luogo a Napoli dal 3 all'8 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «S.T.S. '84 Salone triveneto sport-abbigliamento, calzature ed attrezzo sportivo» che avrà luogo a Padova dal 3 al 6 febbraio 1984.

(6762)

**MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI****Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.**

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1983, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali, già indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e rinviate ai giorni 15 e 16 gennaio 1984, sono state ulteriormente rinviate al 20 e 21 maggio 1984 e si svolgeranno, il giorno 20, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21 dalle ore 8 alle ore 14. Restano confermate la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale determinate con decreto ministeriale 26 settembre 1983. Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

(6760)

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE****Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Firenze per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.**

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1983 il dott. Carbone Sergio, ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, in servizio presso il servizio repressione frodi di Firenze, è stato nominato componente della commissione circoscrizionale di Firenze per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del sig. Truglio Gaetano.

(6790)

MINISTERO DEL TESORO**Abilitazione di azienda di credito**

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 5 dicembre 1983, la Cassa di risparmio di Narni, in Narni (Terni), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6789)

**Modificazione allo statuto
della Cassa di risparmio di Città di Castello**

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 è stata approvata la modifica dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello.

(6707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 19 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Dollaro USA | 1678,500 | 1678,500 | 1678,60 | 1678,500 | 1678,50 | 1678,50 | 1678,500 | 1678,500 | 1678,500 | — |
| Marco germanico | 606,530 | 606,530 | 606,75 | 606,530 | 606,60 | 606,53 | 606,490 | 606,530 | 606,530 | — |
| Franco francese | 198,720 | 198,720 | 198,80 | 198,720 | 198,80 | 198,72 | 198,800 | 198,720 | 198,720 | — |
| Fiorino olandese | 540,380 | 540,380 | 540,55 | 540,380 | 540,40 | 540,38 | 540,420 | 540,380 | 540,380 | — |
| Franco belga | 29,778 | 29,778 | 29,79 | 29,778 | 29,78 | 29,77 | 29,780 | 29,778 | 29,778 | — |
| Lira sterlina | 2380,800 | 2380,800 | 2383,50 | 2380,800 | 2383 — | 2380,80 | 2382 — | 2380,800 | 2380,800 | — |
| Lira irlandese | 1881,500 | 1881,500 | 1882 — | 1881,500 | 1881,30 | 1881,50 | 1879,750 | 1881,500 | 1881,500 | — |
| Corona danese | 167,430 | 167,430 | 167,25 | 167,430 | 167,30 | 167,43 | 167,470 | 167,430 | 167,430 | — |
| E.C.U. | 1368,840 | 1368,840 | 1368,840 | 1368,840 | 1368,840 | 1368,84 | 1368,840 | 1368,840 | 1368,840 | — |
| Dollaro canadese | 1342,300 | 1342,300 | 1343 — | 1342,300 | 1343,25 | 1343,50 | 1342,400 | 1342,300 | 1342,300 | — |
| Yen giapponese | 7,110 | 7,110 | 7,11 | 7,110 | 7,109 | 7,11 | 7,112 | 7,110 | 7,110 | — |
| Franco svizzero | 759,770 | 759,770 | 759,50 | 759,770 | 760 — | 759,77 | 759,700 | 759,770 | 759,770 | — |
| Scellino austriaco | 86,040 | 86,040 | 85,98 | 86,040 | 86,05 | 86,04 | 86,080 | 86,040 | 86,040 | — |
| Corona norvegese | 215,300 | 215,300 | 215,25 | 215,300 | 215,30 | 215,30 | 215,300 | 215,300 | 215,300 | — |
| Corona svedese | 206,910 | 206,910 | 206,80 | 206,910 | 206,80 | 206,91 | 206,700 | 206,910 | 206,910 | — |
| FIM | 285,290 | 285,290 | 285,25 | 285,290 | 285,25 | 285,29 | 285,250 | 285,290 | 285,290 | — |
| Escudo portoghese | 12,630 | 12,630 | 12,70 | 12,630 | 12,67 | 12,63 | 12,700 | 12,630 | 12,630 | — |
| Peseta spagnola | 10,569 | 10,569 | 10,57 | 10,569 | 10,56 | 10,56 | 10,568 | 10,569 | 10,569 | — |

Media dei titoli del 19 dicembre 1983

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| Rendita 5% 1935 | 43,150 | Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 | 99,700 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 | 93,500 | » » » » 1- 2-1983/85 | 99,300 |
| » 6% » » 1970-85 | 91,250 | » » » » 1- 3-1983/85 | 99,200 |
| » 6% » » 1971-86 | 85,850 | » » » » 1- 4-1983/85 | 99,200 |
| » 6% » » 1972-87 | 81,600 | » » » » 1- 1-1982/86 | 100,200 |
| » 9% » » 1975-90 | 81,750 | » » » » 1- 3-1982/86 | 100 — |
| » 9% » » 1976-91 | 80,750 | » » » » 1- 5-1982/86 | 99,950 |
| » 10% » » 1977-92 | 80,450 | » » » » 1- 6-1982/86 | 100,200 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 82,350 | » » » » 1- 7-1982/86 | 100,100 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 75,950 | » » » » 1- 8-1982/86 | 99,900 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 91,950 | » » » » 1- 9-1982/86 | 99,800 |
| » » » » 1-4-1981/86 16% | 98,850 | » » » » 1-10-1982/86 | 99,800 |
| » » » » 1-6-1981/86 16% | 99,450 | » » » » 1-11-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1-8-1982/84 19% | 100,200 | » » » » 1-12-1982/86 | 100,050 |
| » » » » Ind. 1- 3-1981/84 | 99,950 | » » » » 1- 1-1983/87 | 99,800 |
| » » » » » 1- 4-1981/84 | 100,250 | » » » » 1- 2-1983/87 | 99,550 |
| » » » » » 1- 6-1981/84 | 100,150 | » » » » 1- 3-1983/87 | 99,600 |
| » » » » » 1- 1-1982/84 | 99,800 | » » » » 1- 4-1983/87 | 99,500 |
| » » » » » 1- 3-1982/84 | 100 — | Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984 | 99,850 |
| » » » » » 1- 5-1982/84 | 99,950 | » » » » 12% 1- 4-1984 | 98,675 |
| » » » » » 1- 6-1982/84 | 100,050 | » » » » 18% 1- 4-1984 | 100,175 |
| » » » » » 1- 7-1982/84 | 99,850 | » » » » 12% 1-10-1984 | 96,525 |
| » » » » » 1- 8-1982/84 | 99,800 | » » » » 18% 1- 1-1985 | 100,450 |
| » » » » » 1- 9-1982/84 | 99,650 | » » » » 17% 1- 5-1985 | 100,05 |
| » » » » » 1-10-1982/84 | 99,700 | » » » » Nov. 12% 1-10-1987 | 87,800 |
| » » » » » 1-11-1982/84 | 100 — | Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 105,100 |
| » » » » » 1-12-1982/84 | 100 — | » » » » 22-11-1982/89 13% | 103,20 |

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1983

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Dollaro USA | 1678,500 | Lira irlandese | 1880,625 | Scellino austriaco | 86,060 |
| Marco germanico | 606,510 | Corona danese | 167,450 | Corona norvegese | 215,300 |
| Franco francese | 198,760 | E.C.U. | 1368,840 | Corona svedese | 206,805 |
| Fiorino olandese | 540,400 | Dollaro canadese | 1342,350 | FIM | 285,270 |
| Franco belga | 29,779 | Yen giapponese | 7,111 | Escudo portoghese | 12,665 |
| Lira sterlina | 2381,400 | Franco svizzero | 759,735 | Peseta spagnola | 10,568 |

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Galliate Lombardo, Ravarino, Treviso, Colliano, Zero Branco e Montecchio.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1707, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale ex ramo del torrente Riale, segnato nel catasto del comune di Galliate Lombardo (Varese) al foglio n. 2, mappale 808½, di mq 160 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato l'8 gennaio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1745, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex cava Dogaro di Ponente in comune di Ravarino (Modena), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28, mappale 540, di mq 690, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 marzo 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1757, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale e del manufatto su di esso insistente, segnato nel catasto del comune di Treviso, sez. C al foglio n. 4, mappale 1181, di mq 108, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 marzo 1983 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1758, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in località Ponte Maiale, segnato nel catasto del comune di Colliano (Salerno) al foglio n. 31, mappali 339 e 339 1/2 di mq 1736, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 gennaio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1761, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del rio Rivolo, in comune di Zero Branco (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 (ora 24), mappale 77 1/2, 77 1/3, 77 1/4, 83 1/2, 95 1/2, 95 1/3, di are 16.35; al foglio n. 13 (ora 25), mappali 46 1/2, 46 1/3, 10 1/2, di are 10.15, di complessive are 26.50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 dicembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1917, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni estromessi dal fiume Enza, in comune di Montecchio (Reggio Emilia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio 19 e 33, mappali 3666, 3893, 3360/p, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3659/p, 3366, 3301/p, 5024 e 2960/p, di complessive Ha 3.71.50, ed indicati nella planimetria rilasciata il 10 aprile 1978, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia, che fa parte integrante del citato decreto.

(6794)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 gennaio 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 17 gennaio 1984, ore 9.

(6777)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno 13 gennaio 1984, ore 9, per il seguente settore di discipline: settore di discipline n. 61 statistica applicata (borse n. 7) presso l'Istituto di demografia facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, via Nomentana, 41, Roma.

(6726)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 16, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 8 febbraio 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 9 febbraio 1984, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Istituto di storia economica, facoltà di economia e commercio, via Partenope n. 36 (2° piano), Napoli.

(6778)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattordici posti, elevati a diciassette, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello stato di Bolzano ed Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in data 7 dicembre 1983, pubblica il decreto ministeriale 24 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre stesso anno, registro n. 46, foglio n. 347, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quattordici posti, elevati a diciassette, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1982.

(6775)

REGIONE CALABRIA**Concorsi a posti di personale presso unità sanitarie locali**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

U.S.L. n. 1 - Presidio ospedaliero di Praia a Mare:

un posto di assistente di chirurgia generale;
quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

U.S.L. n. 2 - Presidio ospedaliero di Castrovillari:

due posti di assistente di pronto soccorso.

U.S.L. n. 5 - Presidio ospedaliero di Corigliano Calabro:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

U.S.L. n. 6 - Presidio ospedaliero di Aciri:

un posto di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di coadiutore tecnico biologo.

U.S.L. n. 7 - Presidio ospedaliero di Rossano:

due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di farmacista collaboratore.

U.S.L. n. 7 - Presidio ospedaliero di Cariati:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

U.S.L. n. 10 - Presidio ospedaliero di Paola:

due posti di assistente medico centro trasfusionale.

U.S.L. n. 12 - Presidio ospedaliero di Rogliano:

due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia.

U.S.L. n. 17 - Presidio ospedaliero di Lamezia Terme:

due posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

U.S.L. n. 17 - Presidio ospedaliero di Soveria Mannelli:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

U.S.L. n. 18 - Presidio ospedaliero di « A. Pugliese » di Catanzaro:

un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di patologia neonatologia;
cinque posti di assistente di neurochirurgia;
un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente servizio trasfusionale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

U.S.L. n. 20 - Presidio ospedaliero di Soverato:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

U.S.L. n. 22 - Presidio ospedaliero di Vibo Valentia:

un posto di farmacista collaboratore.

U.S.L. n. 24 - Presidio ospedaliero di Siderno:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di cardiologia.

U.S.L. n. 25 - Presidio ospedaliero di Polistena:

un posto di assistente centro trasfusionale;
due posti di assistente di servizio pronto soccorso.

U.S.L. n. 26 - Presidio ospedaliero di Palmi:

un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di dermosifilopatia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di farmacista collaboratore.

U.S.L. n. 27 - Presidio ospedaliero di Oppido Mamertina:

un posto di assistente di radiologia.

U.S.L. n. 27 - Presidio ospedaliero di Taurianova:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di O.R.L.

U.S.L. n. 28 - Presidio ospedaliero di Locri:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

U.S.L. n. 30 - Presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale igiene e sanità - ufficio concorsi in Catanzaro.

(481/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN LODI

Concorso ad un posto di primario odontostomatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario odontostomatologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(478/S)

CA' D'INDUSTRIA DI COMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico con funzioni di direttore sanitario presso l'istituto geriatrico di Como e le due dipendenti case di riposo per anziani auto e non autosufficienti di Como e di Albese con Cassano.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico con funzioni di direttore sanitario presso l'istituto geriatrico di Como e le due dipendenti case di riposo per anziani auto e non autosufficienti di Como e di Albese con Cassano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Como.

(480/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 347 del 20 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di impiegato di terza categoria, autista.

Ufficio italiano dei cambi: Pubblicazione delle graduatorie, generale di merito e definitiva, del concorso pubblico a quaranta posti di vice assistente in esperimento (carriera operativa).

R E G I O N I

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1983, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7: «Testo unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 58 del 15 novembre 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7: «Testo unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi secondo e terzo dell'art. 10 sono sostituiti dai seguenti:

«La causa di ineleggibilità prevista alla lettera c) del primo comma non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), d), e), f) e g) del primo comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.»;

b) al settimo comma dell'art. 12 le parole «dalla convalida delle elezioni regionali» sono sostituite dalle parole «dalla convalida della elezione dei consiglieri medesimi»;

c) la lettera d) dell'art. 32 è sostituita dalla seguente:

«d) i funzionari medici designati dagli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali per il rilascio di certificati medici agli elettori fisicamente impediti;»;

d) la lettera b) del primo comma dell'art. 40 è sostituita dalla seguente:

«b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiara elettore del comune;»;

e) al secondo comma dell'art. 43 la parola «annuale» è sostituita dalla parola «semestrale»;

f) il primo periodo del quinto comma dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

«Il certificato medico eventualmente esibito viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dai funzionari medici designati dagli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali per il rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti.»;

g) alla lettera b) del primo comma dell'art. 58 le parole «le sentenze della corte d'appello ed i certificati medici» sono sostituite dalle parole «le sentenze della corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) dell'art. 40 ed i certificati medici».

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a coordinare con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel «Testo unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale», approvato con legge regionale 8 agosto 1983, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 novembre 1983

PANCHERI

Visto, il commissario del Governo per la prov. di Trento: DE PETRIS

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. 13.

Modifiche ed integrazioni delle leggi contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 58 del 15 novembre 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per la elezione del consiglio regionale può farsi promotore, ai sensi dell'art. 60 dello statuto speciale, di un referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi regionali. Il referendum è indetto quando venga presentata richiesta scritta da almeno quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale.

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi tributarie e di bilancio;

b) le leggi emanate ai sensi dell'art. 7 dello statuto speciale;

c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

La richiesta di referendum non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della legge oggetto di referendum».

Il quinto comma dello stesso art. 1 è abrogato.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle valli Badia, Gardena e Fassa e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione riguardino la minoranza ladina, il numero di firme necessarie è ridotto a mille».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni le parole «... indicando con precisione la legge o le singole disposizioni di essa di cui chiede l'abrogazione» sono sostituite con le parole «... indicando la data, il numero e il titolo della legge e, qualora richieda referendum per abrogazione parziale, il numero dell'articolo o degli articoli nonché, qualora richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, il numero del comma ed il testo integrale delle disposizioni delle quali intende proporre l'abrogazione».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Il cancelliere ne dà atto con verbale, del quale una copia viene rilasciata al promotore ed un'altra viene trasmessa al presidente della giunta regionale».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Nei singoli fogli, che devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, si devono indicare, all'inizio della prima facciata, i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula "volete che sia abrogata ..." con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in conformità alle disposizioni del primo comma».

Art. 4.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottoscrittori debbono essere indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal segretario di detto comune o da un funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Le spese per l'autenticazione del numero minimo delle firme necessarie, ove la richiesta di referendum sia dichiarata ammissibile, sono a carico della Regione o della provincia interessata, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

Per ottenere il rimborso di tali spese, il promotore del referendum deve fare domanda scritta alla giunta regionale o alla giunta provinciale interessata, indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio ».

Art. 5.

All'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Salvo il disposto dell'art. 1 della legge regionale 26 settembre 1978, n. 18, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre ».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della corte d'appello di Trento, qualora entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 6 sia stata depositata richiesta di referendum, procede entro il 5 ottobre alla designazione di una sezione della corte che assume le funzioni di "Ufficio centrale per il referendum abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige".

Non appena costituito, l'ufficio centrale accerta se le richieste di referendum siano state presentate nei termini prescritti e quindi procede alla verifica e al computo delle firme. Sulla base delle indicazioni contenute nelle richieste e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati allegati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, l'ufficio centrale verifica se i richiedenti siano elettori del Consiglio regionale e se siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 5, escludendo dal computo le sottoscrizioni irregolari.

Tali operazioni, delle quali è redatto verbale, debbono essere ultimate entro il 5 novembre. Entro lo stesso termine l'ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di referendum. La suddetta ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al depositante entro il 10 novembre successivo, assegnando al depositante medesimo un termine non superiore a cinque giorni dalla data della notifica per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità rilevate e per la presentazione di memorie intese a contestare l'esistenza delle irregolarità medesime.

Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza, l'ufficio centrale decide con ordinanza definitiva sulla mera regolarità formale delle singole richieste di referendum depositate e, qualora le stesse siano riconosciute regolari, notifica l'ordinanza a mezzo di ufficiale giudiziario entro i cinque giorni successivi al presidente del consiglio regionale e, per conoscenza, al presidente della giunta regionale ed al depositante.

Qualora invece una richiesta di referendum sia riconosciuta irregolare, l'ufficio centrale dà atto di tale irregolarità con propria ordinanza definitiva che viene immediatamente trasmessa al presidente della giunta regionale il quale provvede per la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La richiesta di referendum perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data dell'ordinanza definitiva ».

Art. 7.

Dopo l'art. 7 è inserito il seguente nuovo art. 7-bis:

« Il presidente del consiglio regionale, ricevuta notificazione dell'ordinanza dell'ufficio centrale che dichiara la regolarità formale di una o più richieste di referendum, convoca immediatamente l'ufficio di presidenza del consiglio regionale per un giorno non oltre il ventesimo successivo alla notificazione dell'ordinanza medesima, dandone contemporaneamente comunicazione al presidente della giunta regionale e al depositante i quali, non oltre tre giorni prima della data fissata per la riunione dell'ufficio di presidenza, possono presentare alla segreteria generale del consiglio regionale memorie circa l'ammissibilità delle richieste di referendum.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera all'unanimità sulla ammissibilità delle singole richieste di referendum.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

La deliberazione definitiva di ammissibilità dell'ufficio di presidenza o del consiglio regionale viene immediatamente comunicata d'ufficio al presidente della giunta regionale, al depositante ed al commissario del Governo per la provincia di Trento nonché pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 8.

Nell'art. 8 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, le parole « dall'art. 6 » sono sostituite con le parole « dal primo comma dell'art. 6 » e le parole « all'art. 6 » sono sostituite con le parole « dal primo comma dell'art. 6 ».

Art. 9.

L'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, è abrogato.

Art. 10.

All'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti tre commi:

« Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale o di un consiglio provinciale, il referendum già indetto nella Regione o nella provincia, il cui consiglio sia stato sciolto, si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto del presidente della giunta regionale concernente l'indizione dei comizi elettorali per la elezione del nuovo consiglio regionale o per la elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 180° giorno successivo alla data dell'elezione.

Nei modi e nei termini di cui al precedente comma si intende pure sospeso il referendum eventualmente già indetto per l'abrogazione di una legge, o di singole disposizioni di essa, della Regione o della provincia autonoma di Trento, quando in almeno due terzi dei comuni di tale provincia hanno luogo le elezioni delle assemblee comprensoriali.

Nell'anno in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo di consigli comunali in almeno due terzi dei comuni della Regione o della provincia interessata il referendum è indetto per un giorno compreso nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre dello stesso anno ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il referendum è indetto con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione ».

Il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 11 è soppresso.

Art. 12.

L'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 13.

All'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, le parole « legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 » sono sostituite con le parole « legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, i compensi fissi, spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione in base alla legge regionale citata nel precedente comma, sono maggiorati di L. 10.000 ».

Art. 14.

Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, le parole « la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge o di disposizioni in essa contenute di cui è chiesta l'abrogazione; » sono sostituite con le parole « la centrale contiene la formula indicata nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili; ».

Il terzo comma dello stesso articolo è abrogato.

Art. 15.

All'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, le parole « legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 » sono sostituite con le parole « legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, l'urna destinata a contenere le schede autenticate è sostituita da un'apposita cassetta ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione ed una copia delle tabelle di scrutinio sono trasmesse alla cancelleria della corte d'appello di Trento ».

Art. 17.

All'art. 18 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « e, se i risultati del referendum sono stati favorevoli all'abrogazione della legge, o delle singole disposizioni di essa, provvede alla abrogazione con proprio decreto ».

Art. 18.

L'art. 19 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge regionale, o di singole disposizioni di essa, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di essa. »

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione, e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente della giunta regionale nel decreto stesso, previa deliberazione della giunta, può ritardare l'effetto dell'abrogazione per un termine non superiore a novanta giorni dalla data della pubblicazione.

Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge provinciale o di singole disposizioni di essa, il decreto di cui ai precedenti commi è emesso dal presidente della giunta provinciale di Trento o di Bolzano e, previa deliberazione della rispettiva giunta, se viene fatto uso della facoltà di cui al precedente comma ».

Art. 19.

L'art. 21 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se prima della data dello svolgimento del referendum la legge o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, siano abrogate o sostituite con altre che tengano conto delle richieste dei promotori del referendum o siano dichiarate incostituzionali, il presidente della giunta regionale, previa deli-

berazione della giunta, su parere vincolante del tribunale regionale di giustizia amministrativa e, per le leggi provinciali di Bolzano, della sezione autonoma del TAR per la provincia di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, che le operazioni relative non abbiano più corso ».

Art. 20.

L'art. 22 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il referendum previsto dall'art. 60 dello statuto speciale per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale è indetto quando venga presentata richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale, dei comuni della provincia interessata. »

Il referendum abrogativo di leggi provinciali che riguardano la minoranza ladina è indetto quando venga presentata richiesta da almeno mille elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale, dei comuni della Valle di Fassa per la provincia di Trento e dei comuni delle Valli Badia e Gardena per la provincia di Bolzano.

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le leggi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica;
- c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

Al referendum abrogativo di leggi provinciali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge per il referendum abrogativo di leggi regionali, intendendosi sostituiti alla corte d'appello il tribunale di Trento, per la provincia di Trento, e il tribunale di Bolzano, per la provincia di Bolzano, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale quello del consiglio provinciale di Trento, per la provincia di Trento, e quello del consiglio provinciale di Bolzano, per la provincia di Bolzano, al consiglio regionale il consiglio provinciale di Trento, per la provincia di Trento, e il consiglio provinciale di Bolzano per la provincia di Bolzano, ed al commissario del Governo per la provincia di Trento, quello per la provincia di Bolzano quando il referendum si effettua in tale provincia.

La sezione all'uopo designata dal presidente del tribunale di Trento, rispettivamente di Bolzano, assume la denominazione di "Ufficio centrale per il referendum abrogativo di leggi della provincia autonoma di Trento" rispettivamente, "di Bolzano".

I provvedimenti da notificarsi, ai sensi della presente legge, al presidente della giunta regionale devono essere notificati anche al presidente della giunta provinciale della provincia interessata, qualora si tratti di referendum per l'abrogazione di leggi provinciali ».

Art. 21.

All'art. 24 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, le parole « della legge 5 febbraio 1948, n. 26, e le loro eventuali modifiche od aggiunte » sono sostituite con le parole « del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ».

Art. 22.

Le caratteristiche delle schede per il referendum abrogativo indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 23.

Il personale dipendente della Regione addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

Norme transitorie e finali

Art. 24.

Per l'ulteriore corso della richiesta di referendum popolare, già depositata, per l'abrogazione della legge provinciale della provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, si applicano le norme della presente legge.

Art. 25.

La giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con le leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 e 26 settembre 1978, n. 18.

Art. 26.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'art. 9 della legge regionale 13 aprile 1979, n. 6, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 novembre 1983

PANCHERI

Visto, il commissario del Governo per la prov. di Trento: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7: « Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 58 del 15 novembre 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 « Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano » viene inserito il seguente nuovo comma:

« Qualora le designazioni richieste alle associazioni di categoria o agli ordini professionali di cui al comma precedente non siano pervenute entro il termine fissato ovvero siano incomplete, alla nomina dei membri mancanti provvede la giunta regionale, con propria deliberazione, tenendo conto del disposto dell'art. 6 della presente legge e, per il consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, del disposto dell'art. 18 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 « Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano » è sostituito dal seguente:

« La giunta, composta da dodici membri, ivi compreso il presidente, è eletta dal consiglio, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni ».

Art. 3.

All'art. 14, quinto comma, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 « Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano » dopo le parole « ... in giudizi civili o penali ... » vanno inserite le parole « ... o amministrativi, compresi quelli che si svolgono davanti alla Corte dei conti ... ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 novembre 1983

PANCHERI

Visto, il commissario del Governo per la prov. di Trento: DE PRETIS

(6526)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | L. | |
|---|---|----|---------|
| I | Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale..... | L. | 81.000 |
| | semestrale..... | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale..... | L. | 113.000 |
| | semestrale..... | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi: | | |
| | annuale..... | L. | 108.000 |
| | semestrale..... | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali: | | |
| | annuale..... | L. | 96.000 |
| | semestrale..... | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei <i>supplementi ordinari</i> : | | |
| | annuale..... | L. | 186.000 |
| | semestrale..... | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato..... | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali..... | L. | 31.000 |
| | Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario..... | L. | 500 |
| | Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione..... | L. | 500 |
| | Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione..... | L. | 500 |
| Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» | | | |
| | Abbonamento annuale..... | L. | 37.000 |
| | Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione..... | L. | 500 |
| Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» | | | |
| | Abbonamento annuale..... | L. | 20.000 |
| | Prezzo di vendita di un fascicolo..... | L. | 2.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | Prezzi di vendita | |
|--------------------------|--|-------------------|--------|
| | | Italia | Estero |
| <i>Invio giornaliero</i> | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine..... | L. | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta..... | L. | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione..... | L. | 1.400 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata..... | L. | 1.000 |
| <i>Invio settimanale</i> | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna..... | L. | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta..... | L. | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione..... | L. | 1.400 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata..... | L. | 1.000 |

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|----|--------|
| Abbonamento annuale..... | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale..... | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione..... | L. | 500 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.